

ITALIA

Institut Italien  
pour le Commerce Extérieur

**La normativa degli  
appalti pubblici  
in Algeria**

Ufficio di Algeri  
Gennaio - 2010

---

## Normativa degli appalti pubblici

**Decreto presidenziale n° 02-250 del 24 luglio 2002  
modificato e completato dal Decreto presidenziale n° 03-301 dell'11  
settembre 2003 e dal Decreto presidenziale n° 08-338 del 26 ottobre 2008**

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Articolo 1** – L'attuazione della politica d'elaborazione, conclusione ed esecuzione degli appalti indetti dai servizi contraenti si svolge conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e alle disposizioni del presente decreto.

**Articolo 2** – Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente agli appalti oggetto di spese:

- delle amministrazioni pubbliche;
- delle istituzioni nazionali autonome;
- delle prefetture (*wilayas*);
- dei comuni;
- degli enti pubblici a carattere amministrativo;
- dei centri di ricerca e sviluppo, degli enti pubblici specialistici a carattere scientifico e tecnologico, degli enti pubblici a carattere scientifico, culturale e professionale, degli enti pubblici a carattere scientifico e tecnico, degli enti pubblici a carattere industriale e commerciale e delle imprese pubbliche economiche, nei casi in cui essi, designati in seguito come "servizio contraente", sono incaricati della realizzazione di un'operazione finanziata, in tutto o in parte, sul bilancio statale.

I contratti conclusi fra due amministrazioni pubbliche non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto.

**Articolo 2 bis** – Al fine di garantire l'efficacia dell'appalto pubblico ed il buon utilizzo dei fondi pubblici, gli appalti pubblici soggetti alle disposizioni del presente decreto devono rispettare i principi di libertà d'accesso all'appalto pubblico, d'eguaglianza di trattamento dei candidati e di trasparenza delle procedure.

**Articolo 3** – Gli appalti pubblici sono dei contratti scritti ai sensi della legislazione vigente, conclusi alle condizioni previste dal presente decreto al fine d'eseguire, per conto del servizio contraente, lavori, acquisizione di forniture, servizi e studi.

**Articolo 4** – Gli appalti d'importazione di prodotti e servizi che, in ragione della loro natura, delle fluttuazioni rapide dei loro prezzi e della loro disponibilità, nonché delle pratiche commerciali loro applicabili, richiedono una prontezza di decisione da parte del servizio contraente, sono dispensati da alcune

---

disposizioni del presente decreto, in particolare quelle relative alle modalità di conclusione.

In ogni caso, entro un periodo di tre (3) mesi a decorrere dall'inizio dell'esecuzione, un contratto di regolarizzazione è comunque stilato e sottoposto all'organo competente di controllo esterno.

**Articolo 5** – Ogni contratto o commessa il cui importo sia uguale o inferiore a otto milioni di dinari (8.000.000 DA) per le prestazioni di lavori o di forniture, e a quattro milioni di dinari (4.000.000 DA) per le prestazioni di studi o di servizi, non dà luogo, obbligatoriamente, alla conclusione di un contratto ai sensi del presente decreto.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di tasse.

Gli importi di cui sopra possono essere aggiornati periodicamente per ordinanza del ministro delle finanze, in funzione del tasso d'inflazione ufficiale.

Le commesse di cui sopra devono essere oggetto di consultazione per la scelta della migliore offerta.

Tuttavia, se durante lo stesso anno finanziario il servizio contraente è costretto a fare più ordini relativi a prestazioni della stessa natura allo stesso partner, superando gli importi di cui sopra, si dovrà stipulare un contratto in cui saranno integrati gli ordini eseguiti in precedenza, contratto che sarà sottoposto all'organo competente di controllo esterno degli appalti.

Quando il servizio contraente non può concludere un contratto in conformità con il comma precedente e sottoporlo all'organo di controllo, esterno *a priori*, nel corso dell'esercizio finanziario considerato, per le operazioni d'acquisizione di forniture e di servizi, di tipo corrente ed a carattere ripetitivo, un contratto di regolarizzazione è stilato, a titolo eccezionale, durante l'anno successivo.

La lista delle prestazioni e delle forniture di cui sopra è fissata per ordinanza congiunta del ministro incaricato delle finanze e del ministro interessato.

**Articolo 6** – Gli appalti pubblici sono conclusi prima dell'inizio d'esecuzione delle prestazioni. In caso di pericolo che minacci un investimento, un bene del servizio contraente o l'ordine pubblico, il ministro o il prefetto (*wali*) interessato può, con decisione motivata, autorizzare l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni prima della conclusione dell'appalto.

Una copia di tale autorizzazione è trasmessa al ministro incaricato delle finanze.

In ogni caso, quando l'operazione supera gli importi indicati al precedente articolo 5, un contratto di regolarizzazione è stilato entro un periodo di tre (3) mesi a decorrere dall'inizio dell'esecuzione e sottoposto all'organo competente di controllo esterno degli appalti.

**Articolo 7** – Gli appalti sono validi e definitivi solo dopo l'approvazione dell'autorità competente, cioè:

- 
- il ministro per gli appalti statali;
  - il responsabile dell'istituzione autonoma nazionale; il prefetto per gli appalti regionali (di *wilaya*);
  - il presidente dell'assemblea popolare comunale per gli appalti comunali;
  - il direttore generale o il direttore per gli enti pubblici a carattere amministrativo, nazionali e locali;
  - il direttore generale o il direttore dell'ente pubblico a carattere industriale e commerciale;
  - il direttore del centro di ricerca e sviluppo;
  - il direttore dell'ente pubblico specialistico a carattere scientifico e tecnologico;
  - il direttore dell'ente pubblico a carattere scientifico, culturale e professionale.

Ciascuna di queste autorità può delegare i propri poteri in materia a dei responsabili incaricati della preparazione e dell'esecuzione degli appalti, conformemente alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

**Articolo 8** – Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, la mancata esecuzione entro i termini previsti o l'esecuzione non conforme degli obblighi contrattuali, può comportare l'applicazione di penalità pecuniarie.

Le disposizioni contrattuali dell'appalto precisano il tasso delle penalità e le modalità d'applicazione o d'esenzione conformemente ai capitolati sopraccitati, che sono elementi costitutivi degli appalti pubblici.

**Articolo 9** – I capitolati d'oneri, periodicamente aggiornati, precisano le condizioni d'esecuzione degli appalti pubblici aggiudicati. Essi comprendono in particolare:

- 1 - I capitolati delle clausole amministrative generali applicabili agli appalti di lavori, di forniture, di studi e servizi, approvati con ordinanza interministeriale.
- 2 - I capitolati delle prescrizioni comuni, che precisano le disposizioni tecniche applicabili a tutti gli appalti riguardanti lavori, forniture, studi o servizi della stessa natura, approvati con ordinanza del ministro interessato.
- 3 - I capitolati delle prescrizioni speciali, che precisano le clausole proprie a ciascun appalto.

I capitolati d'oneri devono contenere le indicazioni opportune per informare gli offerenti dei termini delle clausole di lavoro.

## TITOLO II

### APPALTI E PARTNER CONTRAENTI

#### Sezione 1

---

## Degli appalti

**Articolo 10** – In vista della realizzazione di un determinato obiettivo di funzionamento o d'investimento, il servizio contraente può aggiudicare uno o più appalti.

**Articolo 11** – Gli appalti pubblici riguardano una o più delle seguenti operazioni:

- l'acquisizione di forniture;
- l'esecuzione di lavori;
- la prestazione di servizi;
- la realizzazione di studi.

L'appalto che ha per oggetto l'acquisizione di forniture può riguardare sia beni strumentali che impianti completi di produzione d'occasione la cui durata di funzionamento sia garantita o rinnovata sotto garanzia. Le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente comma saranno precisate, per quanto necessario, per ordinanza del ministro incaricato delle finanze.

**Articolo 12** – La realizzazione dell'obiettivo di cui al precedente articolo 10 può essere effettuata sotto forma di lotto unico o di lotti separati. Il lotto unico è assegnato ad un partner contraente unico, come indicato all'articolo 16 del presente decreto.

Il frazionamento dell'operazione in lotti può essere autorizzato solo conformemente al capitolato d'onori della gara d'appalto e alla struttura dell'autorizzazione di programma così come definita dalla decisione d'iscrizione stabilita dall'autorità competente ad emettere mandati di pagamento che è interessata all'operazione.

**Articolo 13** – Conformemente alla regolamentazione vigente, il servizio contraente ha anche la possibilità di ricorrere, secondo i casi, alla conclusione di contratti programma o di appalti a commesse totali o parziali.

**Articolo 14** – Il contratto programma assume la forma di una convenzione annuale o pluriennale la cui esecuzione si concretizza tramite contratti applicativi conclusi conformemente alle disposizioni del presente decreto.

La convenzione stabilisce la natura e l'entità delle prestazioni da realizzare, la localizzazione, l'importo del contratto programma e lo scadenario di realizzazione.

Il contratto programma è concluso con partner pubblici nazionali, o con partner privati nazionali, debitamente qualificati e classificati, nonché con imprese straniere insediate in Algeria conformemente alla legislazione vigente. Esso può essere concluso anche con partner stranieri che godano di garanzie tecniche e finanziarie.

---

**Articolo 15** – L'appalto a commesse riguarda l'acquisizione di forniture o di servizi di tipo corrente e a carattere ripetitivo. L'appalto a commesse prevede una durata di un anno rinnovabile, senza che la durata possa eccedere i cinque (5) anni, e deve comportare l'indicazione in quantità e/o valore dei limiti minimi e massimi delle forniture e/o dei servizi oggetto dell'appalto.

L'appalto a commesse determina sia il prezzo sia il meccanismo o le modalità di definizione del prezzo applicabile alle consegne successive.

L'esecuzione dell'appalto a commesse interviene per semplice notifica di commesse parziali che definiscano le modalità di consegna.

## Sezione 2

### Dei partner contraenti

**Articolo 16** – Il partner contraente può essere una o più persone fisiche o giuridiche che s'impegna(no) per contratto, sia individualmente, sia congiuntamente e solidalmente.

**Articolo 17** – Per la realizzazione dei propri obiettivi, il servizio contraente può ricorrere, in vista dell'esecuzione delle prestazioni, alla conclusione di appalti con partner nazionali e con imprese straniere insediate in Algeria e di appalti con partner stranieri.

**Articolo 18** – I partner stranieri sono, ai sensi del presente decreto, le imprese straniere non insediate in Algeria che offrono delle garanzie di natura governativa del tipo previsto dall'articolo 83 del presente decreto e delle garanzie di buona esecuzione.

**Articolo 19** – Un margine di preferenza, di un tasso minimo del 15%, è concesso al prodotto d'origine algerina, per tutti i tipi di appalti di cui al precedente articolo 11.

Il dossier della gara d'appalto deve indicare chiaramente la preferenza concessa e il metodo di valutazione e di comparazione delle offerte che sarà seguito per applicare detta preferenza.

Le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno precisate tramite ordinanza congiunta del ministro incaricato delle finanze e del ministro incaricato del commercio.

## TITOLO III

### LE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

#### Sezione 1

##### Dei modi di conclusione degli appalti pubblici

---

**Articolo 20** – Gli appalti pubblici sono conclusi seguendo la procedura di gara d'appalto che costituisce la regola generale, oppure la procedura d'accordo.

**Articolo 21** – La gara d'appalto è la procedura per ottenere le offerte di diversi offerenti in concorrenza fra loro e assegnare l'appalto all'offerente che presenta le offerte giudicate più convenienti.

**Articolo 22** – L'accordo è la procedura d'assegnazione di un appalto ad un partner contraente senza gara.

L'accordo può assumere la forma d'accordo semplice o quella d'accordo in seguito a consultazione: tale consultazione è organizzata con tutti gli opportuni mezzi scritti, senza altre formalità.

La procedura d'accordo semplice è una procedura eccezionale di conclusione dei contratti, che può essere scelta solo nei casi elencati all'articolo 37 del presente decreto.

**Articolo 23** – La gara d'appalto può essere nazionale e/o internazionale e può essere indetta secondo le forme seguenti:

- gara d'appalto aperta;
- gara d'appalto ristretta;
- consultazione selettiva;
- assegnazione;
- concorso.

**Articolo 24** – La gara d'appalto aperta è la procedura secondo la quale qualsiasi candidato può presentare un'offerta.

**Articolo 25** – La gara d'appalto ristretta è la procedura secondo la quale solo i candidati rispondenti a certe condizioni particolari predefinite dal servizio contraente possono presentare un'offerta.

**Articolo 26** – La consultazione selettiva è la procedura secondo la quale i candidati autorizzati a presentare un'offerta sono quelli specificatamente invitati a farlo dopo una preselezione quale definita all'articolo 32 del presente decreto.

Per la realizzazione delle operazioni d'ingegneria complessa o di particolare importanza e/o d'acquisizione di forniture specifiche a carattere ripetitivo, si può procedere ad una consultazione diretta d'impresе o di organismi qualificati e iscritti in una short list preparata dal servizio contraente sulla base di una preselezione rinnovabile ogni tre (3) anni.

**Articolo 27** – L'assegnazione è la procedura secondo la quale l'appalto è assegnato all'offerente che presenta l'offerta più bassa. Essa riguarda operazioni semplici di tipo corrente e coinvolge solo candidati nazionali o stranieri insediati in Algeria.

---

**Articolo 28** – Il concorso è la procedura di messa in concorrenza di professionisti in vista della realizzazione di un'operazione che comporta particolari aspetti tecnici, economici, estetici od artistici.

## Sezione 2

### Della qualifica dei candidati

**Articolo 29** – Quale che sia il modo di conclusione scelto, un appalto può essere assegnato dal servizio contraente solo ad un'impresa ritenuta atta ad eseguirlo.

**Articolo 30** – Il servizio contraente deve verificare le capacità tecniche, finanziarie e commerciali del partner contraente.

**Articolo 31** – La qualifica può assumere il carattere di un'autorizzazione obbligatoria quando essa è prevista in casi precisi definiti dai testi normativi, ed attuata da organismi specializzati abilitati a tal fine.

**Articolo 32** – La preselezione dei candidati è una procedura attuata dal servizio contraente per la scelta dei candidati da mettere in competizione nel caso di operazioni complesse o di particolare importanza.

**Articolo 33** – Per una migliore razionalizzazione della scelta degli offerenti, il servizio contraente s'informa sulle loro capacità e referenze con ogni mezzo legale, in particolare presso altri servizi contraenti, banche e rappresentanze algerine all'estero.

**Articolo 34** – Sono tenuti e regolarmente aggiornati uno schedario nazionale degli operatori, degli schedari settoriali ed uno schedario presso ciascun servizio contraente.

Il contenuto di tali schedari e le condizioni per tenerli aggiornati sono determinati per ordinanza del ministro incaricato delle finanze.

## Sezione 3

### Delle procedure di conclusione degli appalti

**Articolo 35** – La ricerca delle condizioni più idonee agli obiettivi assegnati al servizio contraente nel quadro della propria missione determina la scelta del modo di conclusione degli appalti.

Questa scelta è di competenza del servizio contraente, che agisce conformemente alle disposizioni del presente decreto.

**Articolo 36** – Il servizio contraente deve motivare la propria scelta ad ogni controllo eseguito da qualsiasi autorità competente.

---

**Articolo 37** – Il servizio contraente ricorrerà all'accordo semplice esclusivamente nei seguenti casi:

- quando le prestazioni possono essere eseguite solo da un partner contraente unico che detiene sia una posizione di monopolio, sia, a titolo esclusivo, il procedimento tecnologico prescelto dal servizio contraente;
- nei casi d'urgenza impellente motivata da un pericolo imminente che incombe su un bene o un investimento già realizzato e incompatibile con i termini della gara d'appalto, a condizione che le circostanze all'origine di tale urgenza non potessero essere previste dal servizio contraente e non siano il risultato di manovre dilatorie da parte sua;
- nel caso di una fornitura urgente destinata a salvaguardare il funzionamento dell'economia o i bisogni essenziali della popolazione;
- quando si tratta di un progetto prioritario e d'importanza nazionale. In questo caso, il ricorso a questo modo di conclusione eccezionale deve essere sottoposto all'accordo preventivo del consiglio dei ministri.

**Articolo 38** – Il servizio contraente ricorre all'accordo in seguito a consultazione nei casi seguenti:

- quando la gara d'appalto si rivela infruttuosa, se non si riceve alcuna offerta oppure se le offerte ricevute, previo esame, non sono conformi al capitolato d'oneri o non hanno raggiunto la soglia di prequalificazione tecnica ;
- per gli appalti di studi, forniture e servizi specifici la cui natura non necessita il ricorso ad una gara d'appalto;
- per gli appalti di lavori di competenza diretta delle istituzioni nazionali di sovranità dello Stato.

La lista di questi studi, forniture, servizi e lavori è definita per ordinanza congiunta del ministro incaricato delle finanze e del ministro o dell'autorità dell'istituzione nazionale di sovranità interessati;

- per le operazioni realizzate nel quadro della strategia di cooperazione del Governo o di accordi bilaterali di finanziamento agevolato, di conversione del debito in progetti di sviluppo e di doni, quando detti accordi di finanziamento lo prevedono.

In questo caso il servizio contraente può limitare la consultazione alle sole imprese del paese interessato, nel primo caso, o del paese finanziatore, negli altri casi.

**Articolo 39** – Il ricorso alla pubblicità a mezzo stampa è obbligatorio nei seguenti casi:

- gara d'appalto aperta;

- 
- gara d'appalto ristretta;
  - gara di preselezione;
  - concorso;
  - assegnazione.

**Articolo 40** – L'avviso di gara d'appalto deve comportare le seguenti indicazioni obbligatorie:

- ragione sociale e indirizzo del servizio contraente;
- modalità della gara d'appalto (aperta o ristretta, nazionale e/o internazionale), dell'assegnazione o del concorso;
- oggetto dell'operazione;
- documenti richiesti ai candidati dal servizio contraente;
- data e luogo di deposito delle offerte;
- obbligo di cauzione, se richiesta;
- presentazione in doppio plico sigillato con la dicitura "non aprire" e i riferimenti della gara d'appalto;
- eventuale prezzo della documentazione.

**Articolo 41** – Il servizio contraente tiene a disposizione di ogni impresa ammessa a concorrere la documentazione prevista al successivo articolo 42.

Questa documentazione può essere inviata al candidato che ne faccia richiesta.

**Articolo 42** – La documentazione messa a disposizione dei candidati relativa alla gara d'appalto aperta ristretta e alla consultazione selettiva, contiene tutte le informazioni necessarie affinché i candidati possano presentare delle offerte accettabili, in particolare:

- la descrizione precisa dell'oggetto delle prestazioni richieste o di qualsiasi esigenza, comprese le specifiche tecniche, la certificazione di conformità e le norme che i prodotti o i servizi devono soddisfare, nonché, eventualmente, i progetti, i disegni e le istruzioni necessarie;
- le condizioni a carattere economico e tecnico e, a seconda dei casi, le garanzie finanziarie;
- le informazioni o i documenti complementari richiesti ai concorrenti;
- la lingua o le lingue da utilizzare per la presentazione delle offerte e dei documenti d'accompagnamento;

- 
- le modalità di pagamento;
  - tutte le altre modalità e condizioni definite dal servizio contraente alle quali deve essere soggetto l'appalto;
  - il termine impartito per la preparazione delle offerte;
  - la data di deposito delle offerte e la formalità che fa fede a riguardo;
  - l'indirizzo preciso in cui devono essere depositate le offerte.

**Articolo 43** – L'avviso di gara d'appalto è redatto in lingua nazionale e almeno in una lingua straniera. E' obbligatoriamente pubblicato nel Bollettino ufficiale degli appalti dell'operatore pubblico (BOMOP) e almeno in due quotidiani nazionali.

L'avviso d'assegnazione provvisoria dell'appalto è inserito negli organi che hanno garantito la pubblicazione della gara d'appalto, con la precisazione del prezzo, dei termini d'esecuzione e di tutti gli elementi che hanno permesso la scelta dell'assegnatario dell'appalto.

Le gare d'appalto delle prefetture (*wilayas*), dei comuni e degli enti pubblici a carattere amministrativo (EPA) sotto la loro tutela, relative ad appalti di lavori o di forniture e di studi o servizi il cui importo, sulla base di una stima amministrativa, è pari o inferiore, rispettivamente, a cinquanta milioni di dinari (50.000.000 DA) e venti milioni di dinari (20.000.000 DA), possono essere oggetto di pubblicità locale con le seguenti modalità:

- ✓ la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto in due quotidiani locali o regionali;
- ✓ l'affissione dell'avviso di gara d'appalto presso le sedi interessate:
  - della prefettura;
  - dell'insieme dei comuni della prefettura;
  - delle camere di commercio, industria, mestieri e agricoltura;
  - della direzione tecnica interessata della prefettura.

**Articolo 44** – La data di deposito delle offerte è stabilita in funzione di elementi come la complessità dell'oggetto dell'appalto progettato e il tempo normalmente necessario per la preparazione delle offerte e l'inoltro delle stesse.

Il servizio contraente può, quando le circostanze lo giustificano, prorogare la data di deposito delle offerte.

In questo caso, esso ne informa i candidati con ogni mezzo.

---

La data di deposito delle offerte è stabilita dal servizio contraente e pubblicata nel bollettino ufficiale degli appalti pubblici e nell'avviso a mezzo stampa; essa è inserita nel capitolato d'onori, in cui sono indicati il giorno di deposito delle offerte e l'ora di apertura dei plichi tecnici e finanziari delle offerte.

In ogni caso, il termine stabilito deve permettere alla concorrenza, la più ampia possibile, di svolgere pienamente il proprio ruolo.

**Articolo 45** – Le offerte devono comportare:

**1. Un'offerta tecnica contenente:**

- una dichiarazione firmata.

Il modello di lettera d'offerta e di dichiarazione da sottoscrivere sono definiti per ordinanza del ministro incaricato delle finanze.

- una cauzione d'offerta per gli appalti di lavori e forniture, di competenza delle commissioni nazionali degli appalti, superiore all'1% dell'importo dell'offerta, cauzione che deve essere prevista dal capitolato d'onori degli appalti di competenza di dette commissioni, in conformità con l'articolo 118 del presente decreto.

La cauzione del concorrente non selezionato e che non introduce ricorsi è restituita un giorno dopo la data di pubblicazione dell'avviso d'assegnazione provvisoria dell'appalto.

La cauzione del concorrente non selezionato che introduce un ricorso è restituita dalla commissione degli appalti competente un giorno dopo la data di notifica del rigetto del ricorso.

La cauzione d'offerta dell'assegnatario dell'appalto è liberata alla data di costituzione della cauzione di buona esecuzione;

- l'offerta propriamente detta redatta conformemente al capitolato;
- tutti i documenti riguardanti la qualifica del concorrente nel settore in questione (certificato di qualifica e di classificazione per gli appalti di lavori e autorizzazione per gli appalti di studi), nonché le referenze professionali;
- ogni altro documento richiesto dal servizio contraente, come lo statuto dell'impresa concorrente, il registro di commercio, i bilanci finanziari e le referenze bancarie;
- le certificazioni fiscali e di previdenza sociale per i concorrenti nazionali e per i concorrenti stranieri che abbiano lavorato in Algeria;

Tuttavia, nel caso di operazioni d'esecuzione di lavori, queste certificazioni possono essere fornite dopo la consegna delle offerte, previo accordo del servizio contraente, e, in ogni caso, prima della firma del contratto;

- 
- un estratto del casellario giudiziario dell'offerente quando si tratta di una persona fisica, e dell'amministratore o del direttore generale dell'impresa quando si tratta di una società.

Quest'ultima disposizione non si applica alle imprese straniere non residenti in Algeria.

## **2. Un'offerta finanziaria contenente:**

- l'offerta;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il dettaglio estimativo e quantitativo.

I modelli di lettera d'offerta e di dichiarazione da firmare sono stabiliti per ordinanza del ministero incaricato delle finanze.

## Sezione 4

### Della scelta del partner contraente

**Articolo 46** – Con riserva d'applicazione delle disposizioni del capitolo V del presente decreto, relativo al controllo degli appalti, la scelta del contraente è di competenza del servizio contraente.

**Articolo 47** – I criteri di scelta ed il loro peso rispettivo devono obbligatoriamente essere indicati nel capitolato d'avviso di gara d'appalto. La scelta deve basarsi, in particolare, su:

- l'origine algerina o straniera dei prodotti;
- le garanzie tecniche e finanziarie;
- il prezzo, la qualità e i termini d'esecuzione;
- l'integrazione all'economia nazionale e l'importanza dei lotti o prodotti subappaltati sul mercato algerino;
- le condizioni di finanziamento offerte dalle imprese straniere; le garanzie commerciali e le condizioni di sostegno ai prodotti (servizio post-vendita, manutenzione e formazione);
- la scelta degli uffici studi, in seguito all'appalto, deve basarsi principalmente sull'aspetto tecnico delle proposte.

Possono entrare in gioco anche altre considerazioni, a condizione ch'esse siano specificate nel capitolato d'avviso di gara d'appalto.

**Articolo 48** – Dopo l'apertura dei plichi e durante la valutazione delle offerte per la scelta del partner contraente, non è autorizzato alcun negoziato con i concorrenti alla gara d'appalto.

---

**Articolo 49** – Quando l'interesse dell'operazione lo giustifica e se il capitolato della gara d'appalto e la struttura dell'autorizzazione di programma lo prevedono, il servizio contraente può affidare la realizzazione di un progetto, in lotti unici o separati, a più partner, ciascuno dei quali interviene per la realizzazione di una parte del progetto.

In questo caso, il (gli) appalto(i) deve (devono) contenere una clausola per cui i contraenti, che agiscano in gruppo o separatamente, s'impegnano congiuntamente e solidalmente per la realizzazione del progetto.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

#### Sezione 1

##### Delle indicazioni degli appalti

**Articolo 50** – Ogni appalto deve far riferimento alla legislazione e alla regolamentazione vigenti e al presente decreto. Deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

- l'identificazione precisa delle parti contraenti;
- l'identità e la qualità delle persone debitamente abilitate a firmare l'appalto;
- l'oggetto dell'appalto, definito e descritto con precisione;
- l'importo scomposto e ripartito in valute estere e dinari algerini secondo i casi;
- le condizioni di pagamento;
- il termine d'esecuzione;
- la banca domiciliataria;
- le condizioni di risoluzione;
- la data e il luogo della firma.

L'appalto deve inoltre contenere le seguenti indicazioni complementari:

- il modo di conclusione dell'appalto;
- il riferimento ai capitolati delle clausole generali e ai capitolati delle prescrizioni comuni applicabili agli appalti, che ne fanno parte integrante;
- le condizioni d'intervento e autorizzazione dei subappaltatori, all'evenienza;
- la clausola di revisione dei prezzi;

- 
- la clausola di garanzia, quando essa è richiesta;
  - il tasso delle penalità, le modalità di calcolo delle stesse e le relative condizioni d'applicazione oppure l'indicazione d'esenzione;
  - le modalità d'attuazione dei casi di forza maggiore;
  - le condizioni d'entrata in vigore dell'appalto;
  - l'indicazione, per i contratti d'assistenza tecnica, dei profili dei posti di lavoro, della lista e del livello di qualifica del personale straniero nonché dei tassi di remunerazione e altri vantaggi di cui essi godono;
  - le condizioni di collaudo degli appalti;
  - la legge applicabile e la clausola di soluzione delle controversie;
  - le clausole di lavoro che garantiscano il rispetto delle legislazione del lavoro;
  - le clausole relative alla protezione dell'ambiente;
  - le clausole relative all'utilizzo della manodopera locale.

## Sezione 2

### Dei prezzi degli appalti

**Articolo 51** – La remunerazione del partner contraente interviene secondo le seguenti modalità:

- a prezzo globale e forfetario;
- su distinta di prezzo unitario;
- su spese controllate;
- a prezzo misto.

Per il rispetto dei prezzi, il servizio contraente può favorire la remunerazione dell'appalto secondo la formula a prezzo globale e forfetario.

**Articolo 52** – Il prezzo può essere fisso o soggetto a revisione.

Quando il prezzo è soggetto a revisione, l'appalto deve prevedere la (o le) formula(e) di revisione del prezzo, nonché le modalità d'attuazione di detta(e) formula(e) di revisione.

Il prezzo può essere attualizzato alle condizioni definite dagli articoli 53 e 54 del presente decreto.

---

**Articolo 53** – Se un termine superiore alla durata di preparazione delle offerte separa la data di deposito delle offerte da quella dell'ordine d'iniziare l'esecuzione della prestazione, e se le circostanze economiche lo esigono, può essere consentita un'attualizzazione dei prezzi il cui importo è fissato, di comune accordo, in conformità con l'articolo 54 del presente decreto.

Il servizio contraente può procedere all'attualizzazione dei prezzi di un appalto concluso secondo la procedura d'accordo allo scadere del termine di validità dei prezzi previsti nell'offerta, che separa la data di firma dell'appalto da parte del partner contraente dalla data di notifica dell'inizio della prestazione; gli indici di base (io) da prendere in considerazione sono quelli del mese in cui cade la data di fine validità dei prezzi.

**Articolo 54** – Quando nell'appalto è stata prevista una clausola d'attualizzazione dei prezzi, l'applicazione di tale clausola è subordinata alle seguenti condizioni:

- L'importo dell'attualizzazione può essere fissato sia in modo globale e forfetario e di comune accordo, sia applicando una formula di revisione dei prezzi nel caso in cui questa sia prevista dall'appalto.
- L'attualizzazione dei prezzi può essere attuata solo per il periodo compreso entro la data limite di validità dell'offerta e la data di notifica dell'ordine di servizio d'inizio delle prestazioni contrattuali.

Gli indici di base (io) da prendere in considerazione sono quelli del mese in cui cade la fine di validità dell'offerta.

Può, tuttavia, essere consentita un'attualizzazione dei prezzi in caso di ritardo d'esecuzione dell'appalto se il ritardo non è imputabile al partner contraente. Queste disposizioni si applicano anche agli appalti conclusi a prezzi fissi e non soggetti a revisione.

**Articolo 55** – Quando il prezzo è rivedibile, la clausola di revisione del prezzo non può essere attuata:

- nel periodo coperto dai termini di validità dell'offerta;
- nel periodo coperto da una clausola di attualizzazione dei prezzi, se del caso;
- più di una volta ogni tre (3) mesi.

La clausola di revisione dei prezzi può intervenire solo per le prestazioni effettivamente eseguite alle condizioni dell'appalto.

Gli appalti che non possono comportare formule di revisione dei prezzi sono gli appalti conclusi a prezzo fisso e non soggetto a revisione.

**Articolo 56** – Le formule di revisione dei prezzi devono tener conto dell'importanza relativa alla natura di ciascuna prestazione dell'appalto tramite l'applicazione dei coefficienti e degli indici di "materie, salari e materiale".

---

Nelle formule di revisione dei prezzi, i coefficienti presi in considerazione sono:

- i coefficienti determinati preventivamente e contenuti nella documentazione della gara d'appalto aperta e ristretta e della consultazione selettiva;
- i coefficienti determinati di comune accordo dalle parti quando si tratta di un appalto concluso secondo la procedura d'accordo.

Le formule di revisione dei prezzi devono comportare:

- una parte fissa che non può essere inferiore al tasso previsto dal contratto per l'anticipo forfetario. In ogni caso, questa parte non può essere inferiore al 15%;
- un margine di neutralizzazione della variazione dei salari del 5%;
- gli indici "salari" e "materie" applicabili e il coefficiente degli oneri sociali.

**Articolo 57** – Nelle formule di revisione dei prezzi, gli indici presi in considerazione sono quelli omologati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, nel bollettino ufficiale degli appalti dell'operatore pubblico (BOMOP) e in ogni altra pubblicazione abilitata a ricevere gli annunci legali e ufficiali. Gli indici sono applicati dai servizi interessati a decorrere dalla data della loro approvazione da parte del ministro incaricato delle finanze.

Tuttavia, per le formule di revisione dei prezzi riguardanti le prestazioni fornite da imprese straniere e pagabili in valute estere, possono essere utilizzati degli indici ufficiali del paese del partner contraente o altri indici ufficiali.

**Articolo 58** – Le clausole di revisione dei prezzi sono applicate una volta ogni tre (3) mesi, salvo nel caso in cui, di comune accordo, le parti prevedano un periodo d'applicazione inferiore.

Gli indici di base (io) da prendere in considerazione sono:

- quelli del mese in cui cade la data dell'ordine di servizio d'inizio lavori, quando l'ordine di servizio è dato posteriormente alla data di validità dell'offerta o dei prezzi;
- quelli del mese in cui cade la fine di validità dell'offerta, quando l'ordine di servizio d'inizio lavori è dato prima dello scadere del periodo di validità dell'offerta o dei prezzi.

Quando una quota degli anticipi è imputata ad un acconto, la revisione dei prezzi si applica alla differenza fra l'importo dell'acconto e la frazione dell'anticipo da dedurre.

**Articolo 59** – In caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto imputabile al contraente, le prestazioni realizzate dopo il termine contrattuale d'esecuzione

---

sono pagate sulla base dei prezzi applicabili riferiti al prezzo eventualmente attualizzato o rivisto calcolato alla fine del termine contrattuale.

**Articolo 60** – L'appalto le cui prestazioni sono eseguite a spesa controllata, deve indicare la natura, la modalità di calcolo e il valore dei diversi elementi che concorrono alla determinazione del prezzo da pagare.

### Sezione 3

#### Delle modalità di pagamento

**Articolo 61** – Il pagamento dell'appalto si effettua tramite il versamento di anticipi e/o acconti e pagamenti a saldo.

Il versamento di eventuali anticipi e acconti non implica alcun effetto di riduzione della responsabilità del partner contraente per quanto riguarda l'esecuzione piena, conforme e leale delle prestazioni contrattuali.

Per questo motivo, tali versamenti non costituiscono un pagamento definitivo.

**Articolo 62** – Ai sensi del precedente articolo 61, s'intende per:

- anticipo: qualsiasi somma versata prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto senza, in contropartita, un'esecuzione fisica della prestazione;
- acconto: qualsiasi versamento concesso dal servizio contraente corrispondente ad un'esecuzione parziale dell'oggetto dell'appalto;
- pagamento a saldo: il pagamento a titolo provvisorio o definitivo del prezzo previsto dall'appalto, dopo l'esecuzione piena e soddisfacente dell'oggetto dell'appalto.

**Articolo 63** – Gli anticipi possono essere versati solo se il contraente ha preventivamente presentato una cauzione di restituzione degli anticipi d'uguale valore, emessa da una banca algerina, dalla cassa di garanzia degli appalti pubblici o da una banca straniera riconosciuta da una banca algerina.

Questa cauzione è emessa secondo i termini accettati dal servizio contraente e dalla sua banca.

**Articolo 64** – Gli anticipi sono detti, secondo i casi, "forfetari" oppure "su forniture".

**Articolo 65** – L'anticipo forfetario è fissato ad un massimo del 15% del prezzo iniziale dell'appalto.

**Articolo 66** – Quando le regole di pagamento e/o di finanziamento adottate a livello internazionale sono tali che il loro rifiuto da parte del servizio contraente, in sede di negoziato dell'appalto, implica un danno certo per il servizio contraente, quest'ultimo può concedere, eccezionalmente e previo

---

accordo, secondo i casi, del ministro competente o del prefetto (*wali*), un anticipo forfetario superiore al tasso indicato al precedente articolo 65 del presente decreto.

Questo accordo è dato in seguito all'avviso della commissione degli appalti competente.

**Articolo 67** – L'anticipo forfetario può essere versato in un'unica soluzione.

**Articolo 68** – I titolari di appalti di lavori o di forniture possono ottenere, oltre all'“anticipo forfetario”, un anticipo su fornitura se forniscono prova di contratti od ordini confermati di materie o prodotti indispensabili all'esecuzione dell'appalto.

Il servizio contraente può esigere dal partner contraente un impegno esplicito a depositare in cantiere o nel luogo di consegna le materie o i prodotti in questione, entro un termine compatibile con il planning contrattuale, pena la restituzione dell'anticipo.

**Articolo 69** – Il partner contraente, i subappaltatori e i sub-fornitori non possono disporre degli approvvigionamenti oggetto di anticipi e/o acconti per lavori o forniture diversi da quelli previsti dall'appalto.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle forniture previste dall'appalto e depositate in cantiere o nel luogo di consegna convenuto quando, alla fine dell'esecuzione delle prestazioni, dette forniture, benché pagate dal servizio contraente, non sono state utilizzate per l'appalto.

**Articolo 70** – L'importo cumulato dell'anticipo forfetario e degli anticipi su forniture non può mai superare il 50% dell'importo totale dell'appalto.

**Articolo 71** – Gli anticipi forfetari e su fornitura sono recuperati tramite ritenute operate dal servizio contraente sulle somme pagate a titolo di acconti o saldi.

I rimborsi degli anticipi sono effettuati, ad un ritmo contrattualmente fissato, per deduzione sulle somme dovute al titolare dell'appalto.

**Articolo 72** – Possono essere versati acconti ad ogni titolare d'un appalto di lavori o di servizi quando quest'ultimo fornisce prova della realizzazione di operazioni intrinseche d'esecuzione dell'appalto in questione.

Tuttavia, i titolari di appalti di lavori possono beneficiare di acconti su forniture di prodotti resi in cantiere che non siano stati oggetto di pagamento sotto forma d'anticipo su fornitura, fino all'ottanta per cento (80%) del loro importo calcolato applicando alle quantità accertate dei prezzi unitari di fornitura stabiliti ad hoc per l'appalto considerato.

In ogni caso, il partner contraente può beneficiare di tale acconto solo per le forniture acquisite in Algeria.

**Articolo 73** – Il versamento degli acconti è mensile. Tuttavia, l'appalto può prevedere un periodo più lungo, compatibile con la natura delle prestazioni.

---

Questo versamento è subordinato alla presentazione, secondo i casi, di uno dei seguenti documenti:

- verbali o rilevazioni contraddittorie dei lavori eseguiti ;
- descrizione dettagliata delle forniture, approvata dal servizio contraente;
- situazione dei salari conforme alla regolamentazione vigente o degli oneri sociali, vistata dalla cassa di previdenza sociale competente.

**Articolo 74** – Il pagamento a saldo provvisorio ha per oggetto, quando esso è previsto dall'appalto, il versamento al contraente delle somme dovute a titolo della normale esecuzione delle prestazioni contrattuali, con deduzione di:

- l'eventuale ritenuta di garanzia;
- le eventuali penalità ancora a carico del partner;
- i versamenti a titolo di anticipi e acconti di qualsivoglia natura non ancora recuperati dal servizio contraente.

**Articolo 75** – Il pagamento a saldo definitivo implica la restituzione delle ritenute di garanzia e, se del caso, la revoca delle cauzioni costituite dal partner contraente.

**Articolo 76** – L'appalto deve precisare i termini impartiti al servizio contraente per procedere agli accertamenti che danno diritto al pagamento. I termini decorrono dalla richiesta del titolare, accompagnata dai giustificativi necessari.

**Articolo 77** – Il servizio contraente è tenuto a procedere all'emissione dei mandati di pagamento degli acconti o del saldo entro un termine non superiore a trenta (30) giorni a decorrere dal ricevimento della situazione o della fattura; tuttavia, per il saldo di determinate categorie di appalti, può essere fissato, per ordinanza del ministro incaricato delle finanze, un termine più lungo.

Detto termine non può essere superiore a due (2) mesi.

Il termine d'emissione del mandato di pagamento è precisato nell'appalto.

La data d'emissione del mandato di pagamento è portata a conoscenza del contraente, per iscritto, il giorno dell'emissione del mandato, da parte del servizio contraente.

La mancata emissione del mandato di pagamento entro il termine sopraindicato fa decorrere, con pieno diritto e senz'altra formalità, a beneficio del contraente, gli interessi di mora calcolati al tasso d'interesse bancario dei crediti a breve termine, dal giorno successivo alla scadenza di detto termine fino al quindicesimo (15°) giorno incluso successivo alla data d'emissione del mandato di pagamento dell'acconto.

Tuttavia, nel caso in cui l'emissione del mandato di pagamento sia effettuata dopo il termine di quindici (15) giorni stabilito dal comma precedente, il

---

mandato di pagamento degli interessi di mora non sia stato emesso contemporaneamente all'acconto e la data d'emissione del mandato di pagamento non sia stata comunicata al contraente, gli interessi di mora sono dovuti fino a che i fondi non siano messi a disposizione del contraente.

La mancata emissione del mandato di pagamento della totalità o di parte degli interessi di mora in coincidenza con l'emissione del mandato di pagamento dell'acconto, comporta una maggiorazione del 2% dell'importo di detti interessi per ogni mese di ritardo. Il ritardo cui si applica la percentuale è calcolato per mese intero scontato di giorno in giorno.

Ogni periodo inferiore ad un mese intero è contato come un mese intero. Il termine previsto dal primo comma del presente articolo può essere sospeso una volta sola e tramite invio al contraente, almeno otto (8) giorni prima dello scadere del termine, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che indichi le ragioni imputabili al contraente che giustificano il rifiuto d'emissione del mandato di pagamento, e che precisi, in particolare, i documenti da presentare o da completare. Tale lettera deve indicare di aver l'effetto di sospendere il termine d'emissione del mandato di pagamento fino alla consegna, da parte del contraente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e recante la distinta dei documenti trasmessi, dell'insieme dei giustificativi che gli sono stati richiesti.

Il termine lasciato al servizio contraente per emettere il mandato di pagamento, a decorrere dalla fine della sospensione, non può in alcun caso superare i quindici (15) giorni. In caso di disaccordo sull'importo di un acconto o di un saldo, l'emissione del mandato di pagamento è effettuata sulla base provvisoria delle somme riconosciute dal servizio contraente. Quando le somme pagate in tal modo sono inferiori a quelle effettivamente dovute al beneficiario, quest'ultimo ha diritto agli interessi di mora calcolati sulla differenza registrata.

Questi interessi di mora possono essere restituiti alla cassa di garanzia degli appalti pubblici, a partire dal momento in cui quest'ultima è sollecitata per lo smobilizzo del credito sorto e constatato.

**Articolo 78** – Le penalità contrattuali applicabili ai partner contraenti in virtù delle clausole dell'appalto sono dedotte dai pagamenti da effettuare alle condizioni e secondo le modalità previste dall'appalto.

La dispensa del contraente dal pagamento delle penalità di ritardo è di competenza del servizio contraente.

Essa si applica quando il ritardo non è imputabile al contraente, al quale, in questo caso, vengono rilasciati degli ordini d'arresto o di ripresa dei lavori.

In caso di forza maggiore, i termini sono sospesi e i ritardi non danno luogo all'applicazione delle penalità di ritardo entro i limiti fissati dagli ordini d'arresto e di ripresa dei lavori emessi dal servizio contraente conseguentemente alla forza maggiore.

---

Nei due casi, la dispensa dalle penalità di ritardo dà luogo alla stesura di un certificato.

**Articolo 79** – Fatte salve le disposizioni a carattere legislativo e regolamentare vigenti, il servizio contraente può concedere, a titolo eccezionale, un anticipo sugli acconti di cui all'articolo 72 del presente decreto, alle seguenti condizioni formali:

- il termine contrattuale di pagamento della domanda d'acconto presentata dal partner contraente è scaduto;
- l'importo dell'anticipo non deve mai superare l'80% dell'importo dell'acconto;
- questo anticipo supplementare non deve mai, cumulato con gli anticipi concessi, superare il 70% dell'importo totale dell'appalto.

Questo anticipo è pagato entro i termini e secondo le procedure più diligenti. La regolarizzazione avviene secondo le stesse modalità.

#### Sezione 4

##### Delle garanzie

**Articolo 80** – Il servizio contraente deve vigilare affinché siano riunite le garanzie necessarie che permettano le migliori condizioni di scelta dei propri partner e/o le migliori condizioni d'esecuzione dell'appalto.

Le garanzie di cui sopra e le loro modalità di restituzione sono definite, secondo i casi, nel capitolato d'onere o nelle disposizioni contrattuali dell'appalto con riferimento alle vigenti disposizioni legali o regolamentari.

**Articolo 81** – Le garanzie di natura governativa riguardanti le imprese straniere sono:

- le disposizioni che rientrano nell'ambito d'utilizzo della linea di credito frutto di accordi intergovernativi.
- Le garanzie che attuano il concorso d'istituzioni bancarie o d'assicurazione a carattere pubblico o parapubblico.

**Articolo 82** – Le opportune garanzie di buona esecuzione fra cui quelle ottenute dal servizio contraente, in particolare nel settore finanziario, sono le garanzie pecuniarie coperte da una cauzione bancaria emessa da una banca straniera di prim'ordine riconosciuta dalla banca algerina competente.

**Articolo 83** – Nella scelta dei partner contraenti stranieri, la precedenza è accordata a chi presenta le maggiori garanzie, quali quelle di cui agli articoli 80, 81 e 82 del presente decreto, e all'importanza dei lotti o prodotti subappaltati sul mercato algerino.

---

**Articolo 84** – Oltre alla cauzione di restituzione degli anticipi di cui all'articolo 63 del presente decreto, il partner contraente è tenuto a fornire una cauzione di buona esecuzione dell'appalto, eccezion fatta per alcuni tipi di appalti di studi e servizi, la cui lista sarà definita con ordinanza interministeriale del ministro incaricato delle finanze e del ministro interessato.

Il servizio contraente può dispensare il proprio partner dalla cauzione di buona esecuzione quando il termine d'esecuzione dell'appalto non supera i tre (3) mesi.

La cauzione di buona esecuzione deve essere costituita al più tardi alla data in cui il partner contraente consegna la prima richiesta d'acconto.

In caso di clausola addizionale, questa deve essere completata alle stesse condizioni.

La cauzione è costituita nelle forme autorizzate dal servizio contraente e dalla sua banca.

**Articolo 85** – Quando l'appalto prevede un termine di garanzia, la cauzione di buona esecuzione di cui al precedente articolo 84 si trasforma, al momento del collaudo provvisorio, in cauzione di garanzia.

**Articolo 86** – Quando il capitolato d'onori della gara d'appalto lo prevede, delle ritenute di buona esecuzione possono essere sostituite alla cauzione di buona esecuzione, per gli appalti di studi e di servizi di cui al precedente articolo 84.

Quando gli appalti di studi o di servizi di cui al comma precedente prevedono un termine di garanzia, la provvigione costituita dall'insieme delle ritenute si trasforma, al momento del collaudo provvisorio, in cauzione di garanzia.

**Articolo 87** – L'importo della cauzione di buona esecuzione è fissato fra il 5% e il 10% dell'importo dell'appalto, secondo la natura e l'importanza delle prestazioni da eseguire.

**Articolo 88** – La cauzione di cui al precedente articolo 84 o le ritenute di cui al precedente articolo 86 sono integralmente restituite entro un termine massimo di un mese a decorrere dalla data del collaudo definitivo dell'appalto.

## Sezione 5

### Della clausola addizionale

**Articolo 89** – Il servizio contraente può ricorrere alla conclusione di clausole addizionali all'appalto secondo le disposizioni del presente decreto.

**Articolo 90** – La clausola addizionale costituisce un documento contrattuale accessorio all'appalto, documento che, in ogni caso, è concluso in caso di aumento o diminuzione delle prestazioni e/o di modifica di una o più clausole contrattuali dell'appalto iniziale.

---

Le prestazioni oggetto della clausola addizionale possono coprire operazioni nuove che rientrano nell'oggetto complessivo dell'appalto.

Comunque sia, una clausola addizionale non può modificare in modo essenziale l'oggetto dell'appalto.

**Articolo 91** – La clausola addizionale obbedisce alle condizioni economiche di base dell'appalto.

Nel caso in cui non si può tener conto dei prezzi contrattuali fissati dall'appalto per le nuove operazioni previste da una clausola addizionale, possono essere fissati, all'occorrenza, dei nuovi prezzi.

**Articolo 92** – La clausola addizionale può essere conclusa e sottoposta all'organo di controllo esterno degli appalti pubblici solo entro i termini contrattuali d'esecuzione.

Questa disposizione non si applica tuttavia nei seguenti casi:

- quando la clausola addizionale, ai sensi del precedente articolo 90, è senza incidenza finanziaria e riguarda l'introduzione e/o la modifica di una o più clausole contrattuali che non siano quelle relative ai termini d'esecuzione.
- Quando delle ragioni eccezionali e imprevedibili indipendenti dalla volontà delle due parti comportano la rottura sostanziale dell'equilibrio economico del contratto e/o lo spostamento del termine contrattuale iniziale.
- Quando, eccezionalmente, la clausola addizionale ha per oggetto la chiusura definitiva dell'appalto.

Le clausole addizionali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sottoposte, in ogni caso, al controllo preventivo esterno della competente commissione degli appalti.

**Articolo 93** – La clausola addizionale, ai sensi del precedente articolo 90, non è soggetta all'esame degli organi di controllo preventivo esterno quando il suo oggetto non modifica la denominazione dei contraenti, le garanzie tecniche e finanziarie, il termine contrattuale, e quando il suo importo o l'importo cumulato delle diverse clausole addizionali, sia in aumento che in diminuzione, non supera:

- il 20% dell'appalto iniziale, per gli appalti di competenza della commissione degli appalti del servizio contraente;
- il 10% dell'appalto iniziale, per gli appalti di competenza della commissione nazionale degli appalti.

Sezione 6

Del subappalto

---

**Articolo 94** – Il subappalto riguarda una parte dell’oggetto dell’appalto nell’ambito di un impegno che lega direttamente il subappaltatore e il partner contraente del servizio contraente.

**Articolo 95** – Il partner contraente è l’unico responsabile, nei confronti del servizio contraente, dell’esecuzione della parte subappaltata dell’appalto.

**Articolo 96** – Il ricorso al subappalto è possibile alle seguenti condizioni:

- il campo principale d’intervento del subappalto deve essere espressamente previsto nell’appalto;
- la scelta del subappaltatore è obbligatoriamente e preventivamente approvata dal servizio contraente;
- quando le prestazioni che il subappaltatore deve eseguire sono previste dall’appalto, il subappaltatore può essere pagato direttamente dal servizio contraente.

## Sezione 7

### Disposizioni contrattuali diverse

#### Sotto-sezione I

#### Della garanzia

**Articolo 97** – Gli appalti del servizio contraente sono suscettibili di garanzia alle condizioni indicate qui di seguito:

- 1 - La garanzia può essere effettuata solo presso un ente, un gruppo di enti bancari o una cassa di garanzia degli appalti pubblici.
- 2 - Il servizio contraente consegna al contraente una copia dell’appalto munito di una dicitura speciale indicante che questo documento costituirà titolo in caso di garanzia.
- 3 - Se la consegna al partner contraente della copia di cui al comma 2 è impossibile a causa del segreto richiesto, l’interessato potrà richiedere all’autorità con la quale avrà trattato un estratto firmato dell’appalto recante la dicitura indicata al comma 2 e contenente indicazioni compatibili con il segreto richiesto. La consegna di tale documento equivarrà, per la costituzione della garanzia, alla consegna di una copia integrale.
- 4 - Le garanzie dovranno essere notificate dal cessionario al contabile designato nell’appalto. L’obbligo d’evizione del pegno sarà realizzato con la consegna della copia di cui al comma 2 al contabile incaricato del pagamento il quale, nei confronti dei beneficiari della garanzia, sarà considerato come il terzo detentore del pegno.

- 
- 5 - La revoca delle notifiche di garanzia sarà data dal concessionario al contabile detentore della copia speciale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  - 6 - Gli atti di garanzia sono soggetti alle formalità di registrazione previste dalla legislazione vigente.
  - 7 - Fatte salve disposizioni contrarie dell'atto, il beneficiario di una garanzia incassa solo l'importo del credito stanziato in garanzia, salvo render conto a chi ha costituito il pegno secondo le regole del mandato. Questo incasso è effettuato nonostante le opposizioni e le garanzie di cui non si sia data notifica al più tardi l'ultimo giorno lavorativo che precede il giorno della notifica di garanzia in questione, a condizione che i richiedenti non rivendichino uno dei privilegi elencati al successivo comma 11.
  - 8 - Nel caso in cui la garanzia sia stata costituita a profitto di più beneficiari, questi dovranno costituirsi in gruppo, a capo del quale sarà designato un capofila.
  - 9 - Durante l'esecuzione del contratto, il titolare dell'appalto ed i beneficiari della garanzia possono richiedere al servizio contraente, sia uno stato sommario delle prestazioni realizzate, sia la detrazione dei diritti constatati a profitto del partner contraente. Essi potranno inoltre richiedere uno stato degli acconti messi in pagamento. Il funzionario incaricato di fornire queste informazioni è indicato nell'appalto.
  - 10 - Se il creditore ne fa richiesta con lettera raccomandata provando la propria qualità, il funzionario incaricato di fornire le informazioni elencate al comma 9 è tenuto ad avvisarlo, contemporaneamente al titolare dell'appalto, di tutte le modifiche apportate al contratto che incidono sulla garanzia risultante dalla cauzione.
  - 11 - I privilegi seguenti, e solo questi, prevarranno sui diritti dei beneficiari della garanzia:
    - privilegio delle spese giudiziarie;
    - privilegio relativo al pagamento dei salari e dell'indennità di ferie pagate in caso di fallimento o di pagamento giudiziario quale previsto dalla legge in merito ai suddetti rapporti di lavoro;
    - privilegio dei salari degli imprenditori che realizzano dei lavori o dei subappaltatori o sub-fornitori autorizzati dal servizio contraente;
    - privilegio del Tesoro;
    - privilegio dei proprietari dei terreni occupati per ragioni di pubblica utilità.

---

12 - I subappaltatori e i sub-fornitori possono dare in garanzia, fino al raggiungimento del valore delle prestazioni da loro eseguite, la totalità od una parte dei loro crediti alle condizioni previste dal presente articolo. A tal fine, la copia certificata conforme dell'originale dell'appalto e dell'eventuale clausola addizionale, deve essere consegnata ad ogni sub-fornitore o subappaltatore.

**Articolo 98** – La cassa di garanzia degli appalti pubblici può intervenire nel finanziamento degli appalti pubblici per facilitarne l'esecuzione, in particolare per il pagamento delle situazioni e/o fatture, a titolo di smobilizzo dei crediti delle imprese titolari di appalti pubblici, nonché:

- 1 - A titolo di finanziamento provvisorio per migliorare la tesoreria del titolare dell'appalto prima che il servizio contraente gli riconosca il diritto al pagamento;
- 2 - A titolo di credito di smobilizzo dei diritti acquisiti;
- 3 - In garanzia degli anticipi eccezionali concessi su pegno dei diversi tipi di appalti conclusi dalle entità di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Sotto sezione 2

Della risoluzione

**Articolo 99** – In caso d'inadempimento dei propri obblighi, il contraente riceve, da parte del servizio contraente, l'ingiunzione di adempiere gli impegni contrattuali entro un termine stabilito.

In caso di mancato rimedio da parte del contraente alla carenza che gli è imputabile entro il termine fissato dalla sopraccitata ingiunzione, il servizio contraente può procedere unilateralmente alla risoluzione dell'appalto.

Il servizio contraente non può vedersi opporre la risoluzione dell'appalto al momento dell'attuazione, a sua cura, delle clausole contrattuali di garanzia e delle azioni giudiziarie miranti alla riparazione del pregiudizio subito per colpa del suo contraente.

Le indicazioni da riportare nell'ingiunzione, nonché i dettagli di pubblicazione di quest'ultima sotto forma di annunci legali, saranno precisate per ordinanza del ministro incaricato delle finanze.

**Articolo 100** – Oltre alla risoluzione unilaterale di cui al precedente articolo 99, si può procedere anche alla risoluzione contrattuale dell'appalto alle condizioni espressamente previste a tal fine.

In caso di risoluzione, di comune accordo, di un appalto in corso d'esecuzione, il documento di risoluzione firmato dalle due parti deve prevedere il rendiconto preparato in funzione dei lavori eseguiti, dei lavori che restano da realizzare e, in generale, dell'attuazione dell'insieme delle clausole dell'appalto.

---

### Sotto sezione 3

#### Della soluzione delle controversie

**Articolo 101** – Oltre ai diritti di ricorso previsti dalla legislazione vigente, il concorrente che contesta la scelta operata dal servizio contraente nell'ambito di una gara d'appalto, può introdurre un ricorso entro dieci (10) giorni a decorrere dalla prima pubblicazione dell'avviso d'assegnazione provvisoria dell'appalto, nel bollettino ufficiale degli appalti pubblici o nella stampa, presso la competente commissione degli appalti, nel limite delle soglie fissate dagli articoli 121 e 130 del presente decreto.

La commissione degli appalti competente dà un parere entro un termine di quindici (15) giorni a decorrere dalla scadenza del predetto termine di dieci (10) giorni.

Questo parere è notificato al servizio contraente e al richiedente.

Il progetto d'appalto può essere sottoposto all'esame della commissione degli appalti competente solo al termine di un periodo di trenta (30) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso d'assegnazione provvisoria dell'appalto, corrispondente ai termini impartiti, rispettivamente, al ricorso, all'esame del ricorso da parte della commissione degli appalti competente e alla notifica.

In caso di ricorso, la commissione degli appalti competente, la cui composizione è stabilita dagli articoli 119, 120 e 122 del presente decreto, si riunisce alla presenza del rappresentante del servizio contraente con voto consultivo.

Per gli appalti di competenza della commissione degli appalti degli enti pubblici, dei centri di ricerca e di sviluppo o delle imprese pubbliche, indicati all'articolo 2 del presente decreto, i ricorsi sono introdotti presso la commissione degli appalti del ministero, per gli appalti impegnati presso l'ispettore finanziario del ministero o della *Banque Algérienne de Développement*, e della commissione degli appalti di prefettura (*wilaya*) per quelli impegnati presso l'ispettore finanziario della prefettura (*wilaya*) o del tesoriere comunale.

L'avviso d'assegnazione provvisoria dell'appalto deve indicare la commissione degli appalti competente per l'esame dei ricorsi.

**Articolo 102** – Le controversie sorte in occasione dell'esecuzione dell'appalto sono risolte secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Fatta salva l'applicazione di dette disposizioni, il servizio contraente deve, tuttavia, ricercare una soluzione amichevole alle controversie sorte dall'esecuzione degli appalti ogni qualvolta questa soluzione permette:

- di ritrovare un equilibrio degli oneri spettanti a ciascuna delle parti;

- 
- di giungere ad un'esecuzione più rapida dell'oggetto dell'appalto;
  - di ottenere una soluzione definitiva più rapida e meno onerosa.

In caso d'accordo delle due parti, questo sarà oggetto di una decisione del ministro, del prefetto o del presidente dell'assemblea popolare comunale, a seconda della natura delle spese da impegnare per l'appalto.

Questa decisione è esecutiva nonostante l'assenza del visto dell'organo di controllo preventivo esterno.

Il partner contraente può introdurre, prima di ogni azione giudiziaria, un ricorso presso la competente commissione nazionale degli appalti, la quale, entro 30 giorni a decorrere dalla sua introduzione, emette una decisione.

Questa decisione s'impone al servizio contraente, nonostante l'assenza di visto dell'organo di controllo preventivo esterno, alle condizioni definite dalle disposizioni del decreto esecutivo n° 91-314 del 7 settembre 1991 relativo alla procedura di requisizione dei contabili pubblici da parte delle autorità competenti ad emettere mandati di pagamento.

## TITOLO V

### IL CONTROLLO DEGLI APPALTI

#### Sezione preliminare

#### Disposizioni generali

**Articolo 103** – Gli appalti aggiudicati dal servizio contraente sono soggetti al controllo, prima dell'entrata in vigore, e prima e dopo l'esecuzione.

**Articolo 104** – I controlli cui sono soggetti gli appalti sono esercitati sotto forma di controllo interno, di controllo esterno e di controllo dell'autorità di tutela.

**Articolo 105** – Fatte salve le altre disposizioni di legge applicabili, i diversi controlli previsti dal presente decreto sono esercitati sugli appalti di qualunque tipo e secondo determinate soglie.

#### Sezione 1

#### I diversi tipi di controllo

#### Sotto-sezione 1

#### Del controllo interno

---

**Articolo 106** – Fatte salve le disposizioni legali applicabili al controllo interno, quest'ultimo è esercitato, ai sensi del presente decreto, conformemente ai testi relativi all'organizzazione e allo statuto dei diversi servizi contraenti.

Le modalità pratiche di quest'esercizio devono precisare, in particolare, il contenuto della missione di ciascun organo di controllo e le misure necessarie alla coerenza e all'efficacia delle operazioni di controllo.

Quando il servizio contraente è soggetto ad un'autorità di tutela, quest'ultima stabilisce uno schema tipo d'organizzazione e di controllo degli appalti.

**Articolo 107** – Nell'ambito del controllo interno, è istituita una commissione d'apertura dei plichi presso ogni servizio contraente.

Il responsabile del servizio contraente fissa, tramite decisione, la composizione di detta commissione secondo le vigenti procedure legali e regolamentari.

**Articolo 108** – La commissione d'apertura dei plichi ha per missione:

- di constatare la regolarità di registrazione delle offerte su un apposito registro;
- di stilare la lista delle offerte per ordine d'arrivo, con l'indicazione del contenuto e degli importi delle proposte;
- di redigere una descrizione sommaria dei documenti costitutivi di ogni offerta;
- di redigere seduta stante il verbale firmato da tutti i membri presenti della commissione, che deve contenere le eventuali riserve formulate dai membri della commissione.

La commissione d'apertura dei plichi redige, all'occorrenza, un verbale d'infruttuosità firmato dai membri presenti, nel caso in cui non sia stata ricevuta alcuna offerta.

**Articolo 109** – L'apertura, in seduta pubblica, dei plichi tecnici e finanziari, alla presenza dell'insieme dei concorrenti, preventivamente informati, interviene alla data di deposito delle offerte prevista dall'articolo 44 del presente decreto.

I risultati dell'esame delle offerte tecniche e finanziarie sono comunicati nell'avviso d'assegnazione provvisoria dell'appalto.

**Articolo 110** – La commissione d'apertura dei plichi si riunisce in modo valido qualunque sia il numero dei membri presenti.

**Articolo 111** – Presso ogni servizio contraente, è istituita una commissione di valutazione delle offerte. Detta commissione, i cui membri sono designati per decisione del responsabile del servizio contraente e composta da membri qualificati scelti per la loro competenza, analizza le offerte e, all'occorrenza, le varianti d'offerta per arrivare alla (alle) proposta(e) da sottoporre alle istanze interessate.

---

La qualità di membro della commissione di valutazione delle offerte è incompatibile con quella di membro della commissione d'apertura dei plichi.

La commissione elimina le offerte non conformi all'oggetto dell'appalto e al contenuto del capitolato d'oneri.

Essa procede all'analisi delle offerte rimanenti in due fasi, sulla base di criteri e della metodologia prevista dal capitolato d'oneri.

Essa stabilisce, in una prima fase, la classifica tecnica delle offerte ed elimina le offerte che non hanno ottenuto il voto minimo previsto dal capitolato d'oneri.

Le offerte finanziarie dei concorrenti pre-qualificati saranno esaminate in una seconda fase, per scegliere, conformemente al capitolato d'oneri, l'offerta più bassa, se si tratta di prestazioni correnti, oppure l'offerta economicamente più vantaggiosa, se si tratta di prestazioni tecnicamente complesse.

Tuttavia, la commissione d'analisi delle offerte può proporre al servizio contraente il rigetto dell'offerta prescelta, se stabilisce che l'assegnazione del progetto comporterebbe una dominazione del mercato da parte del partner prescelto o falserebbe la concorrenza nel settore interessato.

In questo caso, il diritto di rigettare un'offerta di questa natura deve essere debitamente indicato nel capitolato d'oneri della gara d'appalto.

Se l'offerta più bassa provvisoriamente scelta sembra anormalmente bassa, il servizio contraente può rigettarla con decisione motivata, dopo aver richiesto per iscritto le precisazioni che ritiene utili e aver verificato le giustificazioni fornite.

## Sotto sezione 2

### Del controllo esterno

**Articolo 112** – Ai sensi del presente decreto e nell'ambito dell'azione governativa, il controllo esterno ha come finalità di verificare la conformità degli appalti sottoposti agli organi esterni di cui alla sezione 2 del presente titolo, alla legislazione e alla regolamentazione vigenti.

Il controllo esterno tende anche a verificare se l'impegno del servizio contraente corrisponde ad un'azione regolarmente programmata.

## Sotto sezione 3

### Del controllo dell'autorità di tutela amministrativa

**Articolo 113** – Il controllo esercitato dall'autorità di tutela, ha come finalità, ai sensi del presente decreto, di verificare la conformità degli appalti conclusi dal servizio contraente agli obiettivi d'efficacia ed economia e di assicurarsi che

---

l'operazione oggetto dell'appalto rientri effettivamente nell'ambito delle priorità e dei programmi assegnati al settore.

Un rapporto di valutazione delle condizioni di realizzazione dell'opera e del suo costo globale rispetto all'obiettivo iniziale, è redatto dal servizio contraente al momento del collaudo definitivo dell'opera.

Il rapporto è inviato, secondo la natura della spesa, al ministro, al prefetto o al presidente dell'assemblea popolare comunale, nonché al competente organo di controllo esterno.

## Sezione 2

### Degli organi di controllo

**Articolo 114** – Presso ogni servizio contraente, è istituita una commissione degli appalti incaricata del controllo preventivo degli appalti pubblici, nei limiti delle soglie di competenza fissate dai successivi articoli 121 e 130.

Questa commissione è insediata dal suo presidente subito dopo la designazione dei suoi membri.

Il responsabile dell'istituzione nazionale autonoma di cui all'articolo 2 decide la composizione della commissione degli appalti insediata presso l'istituzione considerata. Le attribuzioni della commissione e le sue regole di funzionamento sono quelle previste per la commissione ministeriale degli appalti.

**Articolo 115** – Il controllo preventivo esterno degli appalti conclusi dal ministero della difesa nazionale è di competenza esclusiva della(e) commissione(i) insediata(e) presso il ministero della difesa nazionale che decide la sua (loro) composizione e le sue (loro) attribuzioni.

### Sotto-sezione 1

#### Competenza e composizione della commissione degli appalti

**Articolo 116** – La commissione degli appalti presta la propria assistenza in materia di preparazione e di formalizzazione degli appalti pubblici, e dà un parere su ogni ricorso introdotto dal concorrente che contesta la scelta operata dal servizio contraente nell'ambito di una gara d'appalto.

**Articolo 117** – Il controllo esterno è esercitato dagli organi di controllo la cui composizione e le cui competenze sono definite qui di seguito.

**Articolo 118** – I progetti di capitolato d'onori delle gare d'appalto sono sottoposti all'esame della competente commissione degli appalti, prima che la gara d'appalto sia indetta, secondo una valutazione amministrativa del progetto.

---

Questo esame dà luogo, entro un termine di quindici (15) giorni, ad una decisione (visto) della competente commissione degli appalti.

Passato questo termine, il progetto di capitolato d'oneri si considera approvato.

Il servizio contraente è dispensato dal visto preventivo della competente commissione degli appalti per le operazioni a carattere ripetitivo e/o della stessa natura, indette sulla base di un capitolato d'oneri tipo già approvato, entro i limiti delle soglie di competenza previste dagli articoli 121 e 130 del presente decreto.

**Articolo 119** – La commissione ministeriale degli appalti è competente per l'esame, entro i limiti delle soglie definite dall'articolo 130, degli appalti conclusi dall'amministrazione centrale.

La commissione ministeriale degli appalti è composta:

- dal ministro competente o dal suo rappresentante, presidente;
- da un rappresentante del servizio contraente;
- da un rappresentante del ministro incaricato del commercio;
- da due (2) rappresentanti competenti del ministro incaricato delle finanze, servizi del budget e del Tesoro.

**Articolo 119 bis** – La commissione degli appalti degli enti pubblici, dei centri di ricerca e di sviluppo o delle imprese pubbliche, di cui all'articolo 2 del presente decreto, competente entro il limite delle soglie definite dall'articolo 130, è composta:

- da un rappresentante dell'autorità competente, presidente;
- dal direttore generale o dal direttore dell'ente o dell'impresa;
- da un rappresentante del ministro delle risorse idriche;
- da un rappresentante del ministro dell'edilizia abitativa e dell'urbanistica;
- da un rappresentante del ministro del commercio;
- da due (2) rappresentanti competenti del ministro incaricato delle finanze, servizi del budget e del Tesoro.

**Articolo 120** – La commissione degli appalti di prefettura (*wilaya*) è composta:

- dal prefetto (*wali*) o dal suo rappresentante, presidente;
- da tre (3) rappresentanti dell'assemblea popolare della prefettura;
- dal direttore dei lavori pubblici della prefettura;

- 
- del direttore dell'idraulica della prefettura;
  - dal direttore dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture pubbliche della prefettura;
  - dal direttore della pianificazione e dell'organizzazione del territorio della prefettura;
  - dal direttore del servizio tecnico della prefettura interessato dalla prestazione;
  - dal direttore della concorrenza e dei prezzi della prefettura;
  - dal tesoriere della prefettura;
  - dall'ispettore finanziario.

**Articolo 121** – La commissione degli appalti di prefettura (*wilaya*) è competente per l'esame:

- degli appalti conclusi dalla prefettura (*wilaya*) il cui importo è pari o inferiore alle soglie fissate dall'articolo 130;
- degli appalti conclusi dal comune e dai suoi enti pubblici a carattere amministrativo il cui importo è pari o superiore a cinquanta milioni di dinari (50.000.000 DA) per gli appalti di lavori e di forniture, e a venti milioni di dinari (20.000.000 DA) per gli appalti di studi e di servizi.

**Articolo 122** – La commissione comunale degli appalti competente per l'esame degli appalti conclusi dal comune entro i limiti delle soglie definite al precedente articolo 121, è composta:

- dal presidente dell'assemblea popolare comunale o dal suo rappresentante, presidente;
- da un rappresentante del servizio contraente;
- da due (2) rappresentanti dell'assemblea popolare comunale;
- dal tesoriere comunale;
- da un rappresentante del servizio tecnico interessato alla prestazione.

**Articolo 122 bis** – La commissione degli appalti dell'ente pubblico locale competente per l'esame degli appalti entro i limiti delle soglie definite all'articolo 121, è composta:

- dal rappresentante dell'autorità di tutela amministrativa, presidente;
- dal direttore generale o dal direttore dell'ente;

- 
- da un rappresentante del servizio tecnico interessato alla prestazione;
  - da un rappresentante eletto dell'assemblea della collettività locale interessata;
  - dal tesoriere comunale.

**Articolo 123** – Ad eccezione di coloro che sono designati alle funzioni vicarie, i membri della commissione degli appalti ed i loro supplenti sono designati nominatamente in tale ruolo dalle amministrazioni rispettive per una durata di tre (3) anni rinnovabili.

I membri che rappresentano il servizio contraente e il servizio beneficiario delle prestazioni siedono solo a volte e in funzione dell'ordine del giorno. Il rappresentante del servizio contraente è incaricato di fornire alla commissione degli appalti le informazioni necessarie alla comprensione dell'appalto, di cui assicura la presentazione.

**Articolo 124** – La commissione degli appalti del servizio contraente deve obbligatoriamente dotarsi di un regolamento interno tipo elaborato dalla commissione nazionale degli appalti.

Il regolamento interno preciserà le modalità di funzionamento dell'organo di controllo considerato.

**Articolo 125** – L'esercizio del controllo da parte della commissione degli appalti del servizio contraente è sancito dalla concessione o dal rifiuto del visto dato entro venti (20) giorni a decorrere dal deposito del dossier completo presso il segretariato della commissione.

## Sotto sezione 2

Competenza e composizione della commissione nazionale degli appalti

**Articolo 126** – Sono istituite le seguenti commissioni nazionali degli appalti:

- la commissione nazionale degli appalti di lavori;
- la commissione nazionale degli appalti di forniture, studi e servizi.

**Articolo 127** – Le attribuzioni delle commissioni nazionali degli appalti sono:

- la partecipazione alla programmazione e all'orientamento delle commesse pubbliche, conformemente alla politica definita dal governo;
- la partecipazione all'elaborazione della regolamentazione degli appalti pubblici;
- il controllo della regolarità delle procedure di conclusione e assegnazione degli appalti d'importanza nazionale.

---

**Articolo 128** – In materia di programmazione e orientamento delle commesse pubbliche, le commissioni nazionali degli appalti esprimono delle raccomandazioni che permettono un miglior utilizzo delle capacità nazionali di produzione e di servizi, e tendenti, in particolare, alla razionalizzazione e alla standardizzazione delle commesse pubbliche.

**Articolo 129** – In materia di regolamentazione, le commissioni nazionali degli appalti:

- propongono le misure capaci di migliorare le condizioni di conclusione degli appalti. Esse contribuiscono, inoltre, all’attuazione delle misure necessarie al miglioramento delle condizioni di conclusione ed esecuzione degli appalti;
- esaminano, prima dell’adozione, i capitolati delle clausole generali, i capitolati delle prescrizioni comuni e i modelli di appalti tipo di lavori, forniture, studi e servizi;
- esaminano tutti i ricorsi introdotti dal contraente prima di qualsiasi azione giudiziaria, in merito alle controversie sorte in occasione dell’esecuzione di un appalto;
- formulano pareri sui progetti d’omologazione degli indici salariali e delle materie utilizzati nelle formule di revisione dei prezzi;
- sono contattate in merito alle difficoltà sorte dall’applicazione delle presenti disposizioni relative al controllo esterno e vigilano sull’applicazione uniforme delle regole promulgate dal presente decreto.

A tal fine, possono essere consultate dall’organo di controllo o dal servizio contraente. Esse elaborano e propongono un regolamento interno tipo che disciplina il funzionamento delle commissioni degli appalti di cui all’articolo 124 del presente decreto.

**Articolo 130** – In materia di controllo, la commissione nazionale degli appalti di lavori si pronuncia su:

- ogni appalto di lavori il cui importo sia superiore a quattrocento milioni di dinari (400.000.000 DA) nonché su ogni clausola addizionale a detto appalto;
- ogni appalto contenente la clausola prevista dall’articolo 93 del presente decreto, la cui applicazione renda l’importo iniziale pari o superiore a quello sopra indicato.

**Articolo 130 bis** – In materia di controllo, la commissione nazionale degli appalti di forniture, studi e servizi si pronuncia su ogni appalto:

- di forniture il cui importo sia superiore a cento milioni di dinari (100.000.000 DA) nonché su ogni clausola addizionale a detto appalto;

- 
- di studi e servizi il cui importo sia superiore a sessanta milioni di dinari (60.000.000 DA) nonché su ogni clausola addizionale a detto appalto;
  - qualsiasi appalto contenente la clausola prevista dall'articolo 93 del presente decreto, la cui applicazione renda l'importo iniziale pari o superiore a quello sopra indicato;
  - qualsiasi clausola addizionale che renda l'importo dell'appalto di base pari o superiore alle soglie sopra indicate.

**Articolo 131** – La commissione nazionale degli appalti di lavori è composta da:

- il ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante, presidente;
- il rappresentante del ministro incaricato delle finanze (divisione degli appalti pubblici), vicepresidente;
- due (2) rappresentanti del ministro incaricato delle finanze (direzione generale del budget, direzione generale della contabilità);
- il rappresentante del ministro della difesa nazionale;
- il rappresentante del ministro degli affari esteri;
- il rappresentante del ministro degli interni e delle collettività locali;
- il rappresentante del ministro dei lavori pubblici;
- il rappresentante del ministro dei trasporti;
- il rappresentante del ministro delle risorse idriche;
- il rappresentante del ministro dell'edilizia abitativa e dell'urbanistica;
- il rappresentante del ministro del commercio;
- il rappresentante del ministro dell'industria e della promozione degli investimenti;
- il rappresentante del ministro della piccola e media impresa e dell'artigianato;
- il rappresentante del ministro del ministero di tutela amministrativa del servizio contraente, se quest'ultimo non è rappresentato in commissione.

La commissione nazionale degli appalti di forniture, studi e servizi è composta da:

- il ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante, presidente;

- 
- il rappresentante del ministro incaricato delle finanze (divisione degli appalti pubblici), vicepresidente;
  - due (2) rappresentanti del ministro incaricato delle finanze (direzione generale del budget, direzione generale della contabilità);
  - il rappresentante del ministro della difesa nazionale;
  - il rappresentante del ministro degli affari esteri;
  - il rappresentante del ministro degli interni e delle collettività locali;
  - il rappresentante del ministro del commercio;
  - il rappresentante del ministro dell'educazione nazionale;
  - il rappresentante del ministro dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica;
  - il rappresentante del ministro dell'insegnamento e della formazione professionale;
  - il rappresentante del ministro dell'industria e della promozione degli investimenti;
  - il rappresentante del ministro della piccola e media impresa e dell'artigianato;
  - il rappresentante del ministro della sanità, della popolazione e della riforma ospedaliera;
  - il rappresentante del ministro del ministero di tutela amministrativa del servizio contraente, se quest'ultimo non è rappresentato in commissione.

**Articolo 132** – I membri delle commissioni nazionali degli appalti e i loro supplenti sono designati nominatamente con ordinanza del ministro incaricato delle finanze, su proposta del ministro da cui dipendono. Essi sono scelti in base alla loro competenza.

Le commissioni nazionali degli appalti sono rinnovate per un terzo (1/3) ogni tre (3) anni.

**Articolo 133** – Il rappresentante del servizio contraente siede regolarmente alle commissioni nazionali degli appalti, con voto consultivo. Egli è incaricato di fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell'appalto, di cui assicura la presentazione.

**Articolo 134** – L'esercizio del controllo da parte delle commissioni nazionali degli appalti è sancito dall'assegnazione di un visto emesso entro un termine massimo di trenta (30) giorni a decorrere dal deposito del dossier completo presso il segretariato della commissione.

---

**Articolo 135** – Le commissioni nazionali degli appalti adottano i loro regolamenti interni, che sono approvati dal ministro incaricato delle finanze.

### Sotto sezione 3

**Articolo 136** – Le commissioni nazionali degli appalti e la commissione degli appalti del servizio contraente, indicate entrambe qui di seguito come “la commissione”, si riuniscono su iniziativa del rispettivo presidente.

**Articolo 137** – La commissione può fare appello, a titolo consultivo, ad ogni persona esperta in grado di chiarire i suoi lavori.

**Articolo 138** – La commissione può tenere validamente le proprie sedute solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Se questo quorum non è raggiunto, essa si riunisce entro gli otto (8) giorni successivi e delibera validamente qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza dei membri presenti.

In caso di divisione dei voti, quello del presidente è preponderante.

**Articolo 139** – I membri della commissione sono tenuti a partecipare personalmente alle riunioni. Essi possono farsi rappresentare solo dai loro supplenti.

**Articolo 140** – Sono attribuite delle indennità ai membri delle commissioni degli appalti e al responsabile incaricato del segretariato.

**Articolo 141** – Un membro della commissione è designato dal presidente per la presentare alla commissione un rapporto d’analisi del dossier. A tal fine, l’insieme del dossier gli è trasmesso almeno otto (8) giorni prima della tenuta della riunione prevista per l’esame del dossier stesso.

Per quanto riguarda gli appalti esaminati dalle commissioni nazionali degli appalti, il rapporto d’analisi del dossier è presentato da un funzionario del ministro incaricato delle finanze o, per quanto necessario, da un esperto. Il funzionario è designato specificamente per ogni dossier dai presidenti delle commissioni nazionali degli appalti.

**Articolo 142** – Ogni persona che siede alla commissione, a qualsiasi titolo, è tenuta al segreto professionale.

**Articolo 143** – La commissione è un centro di decisione in materia di controllo degli appalti che rientrano nelle sue competenze. A tal fine, essa rilascia un visto nell’ambito dell’attuazione dell’appalto.

**Articolo 144** – Il visto della commissione può essere accordato o rifiutato.

In caso di rifiuto, questo deve essere motivato; in ogni caso, qualsiasi infrazione alla legislazione e/o alla regolamentazione vigenti constatata dalla commissione, costituisce motivo di rifiuto del visto.

---

Il visto può essere integrato con riserve sospensive o non sospensive.

Le riserve sono sospensive quando riguardano il merito dell'appalto. Le riserve non sospensive sono quelle che riguardano la forma dell'appalto.

Appena approvato dall'autorità competente, che avrà preventivamente verificato le eventuali riserve che accompagnano il visto rilasciato dal competente organo di controllo preventivo esterno, l'appalto è sottoposto agli organi finanziari, in vista dell'impegno di spesa, prima della sua attuazione.

L'appalto può essere rinviato per complemento d'informazione; in questo caso, i termini sono sospesi e decorrono di nuovo solo dal giorno in cui è fornito il complemento d'informazione richiesto.

In ogni caso e al più tardi entro otto (8) giorni dopo la tenuta della seduta, le decisioni di cui al presente articolo devono essere notificate al servizio contraente interessato e all'autorità di tutela amministrativa.

L'entrata in vigore dell'appalto o della clausola addizionale vistati dalla commissione competente deve intervenire al più tardi entro i tre (3) mesi successivi alla data di rilascio del visto. Passato questo termine, l'appalto in questione è di nuovo sottoposto all'esame della commissione competente.

**Articolo 145** – Il visto deve essere obbligatoriamente sollecitato dal servizio contraente.

Il visto complessivo rilasciato dalle commissioni degli appalti s'impone al servizio contraente, all'ispettore finanziario e al contabile mandatario.

Se il servizio contraente rinuncia alla conclusione di un appalto oggetto di un visto, esso deve obbligatoriamente informare della rinuncia la commissione competente.

**Articolo 146** – Una scheda analitica d'ogni appalto, contenente gli elementi essenziali per l'esercizio del loro compito, è comunicata ai membri della commissione. Questa scheda, redatta dal servizio contraente, conformemente ad un modello definito dal regolamento interno, è trasmessa entro un termine minimo di otto (8) giorni prima della tenuta della riunione della commissione.

**Articolo 147** – Se il visto non è emesso entro i termini limite, il servizio contraente contatta il presidente il quale riunisce la competente commissione degli appalti entro un termine di otto (8) giorni. Quest'ultima deve decidere, seduta stante, a maggioranza semplice dei membri presenti.

**Articolo 148** – Il segretariato permanente della commissione, posto sotto l'autorità del presidente della commissione, assicura l'insieme dei compiti materiali richiesti dalla propria funzione e in particolare quelli elencati qui di seguito:

- la verifica che il dossier presentato sia completo rispetto alle disposizioni del presente decreto e precisate dal regolamento interno;

- 
- la registrazione dei dossier dell'appalto e delle sue clausole aggiuntive nonché di ogni documento complementare per il quale egli rilascia una ricevuta di ricevimento;
  - la definizione dell'ordine del giorno;
  - la convocazione dei membri della commissione, dei rappresentanti del servizio contraente e degli eventuali consulenti;
  - la trasmissione del dossier ai relatori;
  - la trasmissione della scheda analitica dell'appalto ai membri della commissione;
  - la redazione dei visti, delle note e dei verbali della seduta;
  - l'elaborazione dei rapporti trimestrali d'attività;
  - l'accesso, per i membri della commissione, alle informazioni e ai documenti ch'egli detiene;
  - il *follow-up* della verifica delle riserve non sospensive di cui all'articolo 144 del presente decreto.

**Articolo 149** – In caso di rifiuto del visto da parte della commissione degli appalti:

- il ministro interessato, sulla base del rapporto del servizio contraente, può procedere comunque, con decisione motivata di cui tiene informato il ministro incaricato delle finanze;
- il prefetto (*wali*), nei limiti delle sue prerogative, sulla base del rapporto del servizio contraente, può procedere comunque, con decisione motivata di cui informa i ministri dell'interno e delle collettività locali e delle finanze;
- il presidente dell'assemblea popolare comunale, nei limiti delle sue prerogative, sulla base del rapporto del servizio contraente, può procedere comunque, con decisione motivata di cui informa il prefetto competente.

In ogni caso, una copia della decisione di procedere comunque è trasmessa alla competente commissione nazionale degli appalti, alla commissione interessata e alla Corte dei Conti.

**Articolo 150** – In caso di rifiuto del visto da parte delle commissioni nazionali degli appalti, il ministro interessato, sulla base del rapporto del servizio contraente, può procedere comunque, con decisione motivata.

Una copia della decisione di procedere comunque è comunicata al ministro incaricato delle finanze e alla Corte dei Conti.

---

**Articolo 151** – La decisione di procedere comunque non può intervenire in caso di rifiuto del visto motivato dalla mancata conformità a disposizioni di legge.

La decisione di procedere comunque può intervenire in caso di rifiuto del visto motivato dalla non conformità a disposizioni regolamentari.

In ogni caso, una decisione di procedere comunque non può intervenire dopo un termine di novanta (90) giorni a decorrere dalla data di notifica del rifiuto del visto.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI DIVERSE

**Articolo 152** – Il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto espone alle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

**Articolo 153** – Le disposizioni dell'ordinanza n° 67-90 del 17 giugno 1967 relativa al codice degli appalti pubblici e del decreto esecutivo n° 91-434 del 9 novembre 1991 relativo alla regolamentazione degli appalti pubblici, modificato e completato, sono abrogate.

**Articolo 154** – Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

---

**ITALIA** 

**Istituto nazionale per il Commercio Estero**

Ufficio per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia

24, Chemin Bachir El Ibrahimi- El Biar – Alger

Tel. : +213 21 921575/79/90 – Fax: +213 21 921577

Email : [algeri@ice.it](mailto:algeri@ice.it)

Web : [www.ice.gov](http://www.ice.gov)

